



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
IL PRESIDE

9 dicembre 2010

Gent.ma
Prof.ssa Giuseppina Carrà
Università di Catania

Il Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Economia Agraria - SIDEA ha in passato deliberato la decadenza di alcuni soci, ai sensi dell'art. 10 del suo Statuto. Mi si chiede se la competenza alla eventuale riammissione dei detti soci spetti al Consiglio stesso o all'Assemblea dei soci.

Secondo lo Statuto di SIDEA, l'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea dei soci; con la maggioranza dei due terzi dei votanti, su proposta del Consiglio di Presidenza (art. 10). Viceversa, la decadenza del socio è dichiarata direttamente dal Consiglio di Presidenza (art. 10). Nessuna norma dispone espressamente della riammissione dei soci dichiarati decaduti.

Ritengo che sulla riammissione di un socio in precedenza dichiarato decaduto debba esprimersi l'Assemblea dei soci. Tra decisione sull'ammissione di un nuovo socio e decisione sulla (ri)ammissione di chi sia stato dichiarato decaduto esiste sicuramente la eadem ratio che giustifica pienamente l'analogia. Lo Statuto in fondo esprime la volontà di un pieno controllo dell'Assemblea dei soci sull'ingresso all'interno della compagine di chi comunque oggi è fuori.

Non vedo invece alcun argomento che possa indurre ad affermare una competenza del Consiglio di Presidenza sulla (ri)ammissione del socio decaduto. In particolare, ritengo che la competenza alla dichiarazione di decadenza non consenta di affermare una competenza anche sulla decisione di (ri)ammissione. A mio parere, infatti, le due operazioni (decadenza e riammissione) sono troppo diverse tra loro, sul piano degli effetti per la compagine sociale, perché si possa affermare una competenza alla (ri)ammissione motivando per analogia dalla competenza alla decadenza.

In astratto, la possibilità di affermare indirettamente la competenza del Consiglio di Presidenza alla decisione sulla (ri)ammissione del socio decaduto potrebbe derivare dall'affermazione di un generale potere del Consiglio stesso di revocare e/o (auto)annullare la propria precedente delibera di decadenza. Tuttavia questa strada non mi sembra seriamente percorribile, in concreto, per le seguenti ragioni.

Anzitutto, l'esistenza di un generale potere di revoca e/o autoannullamento in capo ad un organo di una associazione di diritto privato (quale è SIDEA) appare dubbia. Inoltre, quanto alla revoca, essa presupporrebbe una compiuta esposizione di ragioni di opportunità che motivino la rimozione della delibera di decadenza; ma questa esposizione appare assai difficilmente fattibile quando la delibera revocanda è stata assunta senza motivazione, o con motivazione assai scarsa. Quanto all'autoannullamento, esso presupporrebbe delle ragioni di invalidità della delibera annullanda, la cui esistenza, secondo quanto mi è stato detto, non sembra ricorrere.

In conclusione, ritengo che la riammissione dei soci decaduti debba essere deliberata dalla Assemblea dei soci, con le stesse regole (art. 5 dello Statuto SIDEA) che disciplinano l'ammissione di nuovi soci.

Pronto ad ogni ulteriore chiarimento Ella ritenesse oPpo~no, ~ei migliori saluti.

p_r_ofenzo Di Cataldo